

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

95° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1986

**Presidenza del Presidente VALITUTTI
indi del Vice Presidente SPITELLA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante	
«Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene» (1952)	
(Seguito della discussione e sospensione)	
PRESIDENTE (Valitutti - PLI)	Pag. 2, 5
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione ..	3
ULIANICH (Sin. Ind.)	4
«Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato» (1638)	
(Seguito della discussione e approvazione)	
PRESIDENTE (Spitella - DC)	5, 6, 8
GRANELLI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica	6, 7
IANNI (DC)	Pag. 7
PANIGAZZI (PSI), relatore alla Commissione .	7
ULIANICH (Sin. Ind.)	7
VALENZA (PCI)	7
«Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene» (1952)	
(Ripresa della discussione e rinvio)	
PRESIDENTE (Valitutti - PLI) ...	8, 10, 13 e passim
GULLOTTI, ministro per i beni culturali e ambientali	14, 15, 18
PUPPI (PCI)	9, 16, 18
SCOPPOLA (DC)	18
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	10, 13, 17 e passim
ULIANICH (Sin. Ind.)	8, 13, 15 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Presidenza del Presidente VALITUTTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene» (1952)

(Seguito della discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene».

Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione, rinviata il 10 ottobre scorso.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore *iter* a condizione che vengano riformulati i seguenti articoli:

l'articolo 4, commi 3 e 4, prevede che il consiglio di amministrazione deliberi in merito al gettone di presenza spettante ai componenti del consiglio stesso: norma, questa, sicuramente inopportuna, la cui contrarietà al principio di buon andamento dell'amministrazione non viene sanata dalla prevista approvazione di detta delibera da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali;

l'articolo 5, comma 2, va ricondotto alle norme generali della contabilità dello Stato;

l'articolo 8, comma 1, prevede una singolare "elezione" da parte del consiglio scientifico di uno dei suoi componenti fra gli specializzandi della scuola: è ovvio che di elezione in senso proprio non può parlarsi, dovendosi invece riconoscere il relativo potere agli specializzandi stessi;

l'articolo 10, comma 3, deve introdurre un limite numerico per l'accesso degli studiosi stranieri, tale da non pregiudicare, in linea di fatto, l'immissione degli studiosi italiani;

l'articolo 11 va integrato, precisando la posizione giuridica dei docenti della Scuola, disponendo, ad esempio, sull'eventuale messa in aspettativa degli stessi presso le università di provenienza.

La Commissione osserva altresì, all'articolo 9, comma 2, che in genere gli statuti di Scuole di specializzazione sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica; più in generale solleva il problema relativo alla Amministrazione che ha il potere di vigilanza (trattandosi di Scuola di specializzazione, sia pure con tratti peculiari, occorre valutare se l'autorità più idonea sia il Ministero per i beni culturali e ambientali o, invece, il Ministero della pubblica istruzione».

Come avete potuto constatare, il Ministro della pubblica istruzione ha presentato emendamenti concordati con il Ministro dei beni culturali che, secondo la mia valutazione, risolvono la questione sollevata all'ultimo punto del parere dalla Commissione affari costituzionali a proposito del rapporto tra il Ministero per i beni culturali e quello della pubblica istruzione.

Prego il relatore, senatore Spitella, di esprimere il suo parere.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Confermo preliminarmente il convincimento, già da me manifestato, della opportunità di procedere senz'altro all'esame e all'approvazione dell'articolato del disegno di legge. Detto questo, sottolineo che, sulla base delle questioni sollevate dalla 1^a Commissione, e anche in considerazione delle valutazioni fatte dal Governo nei giorni scorsi, l'esame degli articoli richiederà un'attenzione particolare, almeno per alcuni aspetti di cui si rende necessario il perfezionamento. Consiglierei, quindi, di cominciare l'esame e a mano a mano che le questioni si presenteranno di affrontarle anche con emendamenti, un gruppo dei quali è stato già predisposto dal Governo.

Le questioni sostanziali mi pare che siano quattro. La prima riguarda la definizione della Scuola, cioè il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla Scuola. Dico mantenimento perchè detta classificazione è già nella legge del 1967 che, per la verità, fino a questo momento non ha dato luogo a inconvenienti, per cui la mia propensione è per mantenere la formula.

Il secondo problema, emerso nella discussione generale, è quello del rapporto tra la Scuola archeologica italiana in Atene, che diventa una vera e propria scuola di specializzazione post-universitaria, con le università e il Ministero della pubblica istruzione. Il problema, a mio parere, è stato risolto dagli emendamenti predisposti con il concorso dei due Ministeri interessati.

Il terzo problema è quello riguardante l'articolo 14, circa l'aggancio rigido del personale della Scuola alla normativa dei dipendenti statali. Infatti, secondo me e anche secondo altri, come è emerso nella discussione generale, se da un lato la soluzione del disegno di legge è chiara e precisa, dall'altro lato non vorrei che ripetesse l'inconveniente determinato dalla legge con la quale si agganciò il personale dei Lincei al parastato; ma soprattutto va notato che il riferimento alla legge n. 93 non chiarisce la questione dell'assegnazione di sede, trattandosi di personale che va ad operare all'estero. L'assegnazione di sede è molto cospicua e bisogna valutare se il bilancio della Scuola, alla quale viene assegnato un miliardo l'anno, è in grado di sopportare un onere del genere.

La quarta questione attiene all'aspetto scientifico. In merito il senatore Ulianich ha anticipato alcune perplessità ed io pure ho manifestato la mia opinione. Anche in questo caso, a mio avviso, conviene procedere nell'approvazione e sciogliere, man mano, la questione di carattere generale.

Tenuto conto di quanto ho detto, avverto fin d'ora che, passando all'esame degli articoli, all'articolo 1, comma 2, si deve prevedere la vigilanza sia del Ministero per i beni culturali e ambientali che del Ministero della pubblica istruzione.

ULIANICH. Voglio premettere che il mio intervento non è mirato ad affossare il presente disegno di legge, che è giunto alla Presidenza il 22 settembre 1986. Anzi, come legislatore mi sento impegnato a dare al disegno di legge un'impostazione tale che renda più incisiva la presenza di questo istituto di cultura in Grecia e dunque andando oltre le strutture che sino a questo momento può aver avuto.

Devo dire subito che, quando si parla della Scuola archeologica italiana in Atene, qualsiasi persona, anche di media cultura, rievoca qualcosa di importante: questa Scuola è collegata nel nostro giudizio ad una serie di successi e non soltanto per quello che riguarda personalità illustri che in quell'istituto hanno studiato, ma anche per quanto concerne gli scavi compiuti tanto in Grecia, quanto nel Medio Oriente.

Pertanto non è una questione che pongo in termini negativi. E dirò subito, signor Ministro, che sarei molto favorevole a che scuole di questo tipo adeguatamente attrezzate venissero create anche in altre parti del mondo, non solo ad Atene. Ciò che mi prefiggo di dimostrare, signor Ministro, è la necessità di procedere su un piano come questo, che deve essere eminentemente scientifico con tutte le condizioni preliminari affinché lo scopo essenziale non venga a mancare.

Dalle mie ricerche condotte sulle relazioni pubblicate nell'Annuario della Scuola archeologica in Atene, giunto alla sua sessantaduesima annata, ho trovato che vi è una consistenza scientifica e che esistono dei contributi validissimi, ma la prima domanda che mi pongo è se l'Annuario risponda effettivamente e unicamente alle ricerche compiute dalla suddetta Scuola oppure non sia una pubblicazione di amplissimo respiro con contributi di illustri studiosi che poco o nulla hanno a che vedere con quell'istituto archeologico.

Ad esempio, in questi Annuari ho trovato un volume sull'architettura minoica di Shaw. Esiste un numero monografico interamente dedicato a questo argomento. Gli ultimi tre volumi poi (cinquantanovesimo, sessantesimo e sessantunesimo) sono dedicati agli atti del convegno internazionale tenuto ad Atene ed organizzato dalla Scuola su Grecia, Italia e Sicilia nel VII e VIII secolo avanti Cristo.

Però, quello che mi interessa sottoporre alla vostra attenzione sono gli atti della Scuola stessa. Desidererei che la Commissione e il Ministro, qualora non avesse avuto la possibilità di leggere queste pagine, fossero informati sullo spessore, sulla consistenza di questo istituto. Ripeto ancora, non perchè voglia affossarlo, ma eventualmente con il fine di potenziarlo.

Nel volume dell'Annuario L-LI del 1972-73, edito a Roma nel 1975 dall'Istituto poligrafico dello Stato, emerge che l'anno accademico della Scuola è durato da marzo a dicembre e su questo non ho nulla da eccepire. Poi si dice: «Il direttore e l'assistente hanno impartito agli alunni corsi e lezioni di storia dell'arte greca e di topografia ateniese, guidandoli nella visita ai Musei e nelle escursioni alle località antiche dell'Attica». Ciò che colpisce è che le lezioni impartite si riducano a quelle del direttore e dell'assistente. È molto poco in rapporto a degli specializzandi, cioè gente che porta avanti un discorso specifico in ambito scientifico.

Desidero che la Commissione prenda conoscenza di queste note, dove tra l'altro si dice: «Gli alunni hanno preparato e discusso esercitazioni sui diversi settori dell'Agorà greca di Atene, sull'Agorà romana, sul Filopappo e sulla Pnice. Hanno svolto il programma di viaggi della Scuola, visitando il Peloponneso, la Grecia centrale e settentrionale, le isole del mare Egeo, Creta e i principali centri archeologici sulla costa occidentale dell'Anatolia. Gli architetti hanno inoltre visitato i monasteri bizantini del monte Athos».

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, mi dispiace interromperla, ma devo ricordare che il Ministro ed io dobbiamo recarci in Campidoglio per una cerimonia con il Presidente della Repubblica. Non intendo toglierle la parola, ma devo pregare il vice presidente Spitella di sostituirmi.

ULIANICH. Naturalmente non ho nulla da eccepire, ma chiedo che la discussione venga rinviata, perchè le mie motivazioni sono rivolte soprattutto al ministro Gullotti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato ad oggi pomeriggio. Così rimane stabilito.

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

«Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato» (1638)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, il 25 giugno scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dalla Presidenza del Senato, che ce lo ha comunicato con una lettera inviataci in data 14 ottobre, e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Informo gli onorevoli colleghi che ci sono pervenuti i pareri favorevoli sia della 1^a che della 5^a Commissione permanente, rispettivamente in data 9 ottobre e 11 giugno.

Il relatore, senatore Panigazzi, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta nella precedente fase procedurale.

Se non si fanno osservazioni, anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei fare una breve comunicazione alla Commissione perchè nella discussione precedente avevo detto che esisteva un ricorso presentato dalla Commissione economica europea alla Corte di giustizia circa l'inadempienza dell'Italia in questa materia. Il 2 ottobre si è svolta un'udienza dinanzi a tale Corte e, tenuto conto dell'*iter* del disegno di legge al nostro esame, essa ha aggiornato la seduta.

Per questo motivo l'approvazione del disegno di legge n. 1638 diviene estremamente importante anche ai fini del buon esito della sentenza che verrà emanata dalla Corte di giustizia dell'Aja.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in modo continuativo ed esclusivo svolto lodevolmente attività di ricerca e tecnica a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono inquadrati, nei limiti dell'attuale dotazione organica, nel ruolo tecnico-professionale del citato Consiglio, anche se non siano in possesso del requisito di cui al numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati da spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi trenta giorni.

3. L'inquadramento è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere, ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica di assistente del predetto ruolo.

5. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

VALENZA. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1638 oggi al nostro esame. Si tratta di un provvedimento molto circoscritto che prende in considerazione una situazione di carattere eccezionale, poichè taluni tecnici stranieri del Consiglio nazionale delle ricerche si sono trovati in particolari condizioni per non aver potuto fino a questo momento concorrere alla loro assunzione in ruolo. Si tratta di lavoratori della Comunità economica europea e quindi mi pare che vi sia anche un problema riguardante la circolazione sia dei lavoratori che della cultura nell'ambito europeo.

Il disegno di legge n. 1638 non presenta alcuna possibilità di smagliature dovute ad un possibile inserimento di soggetti che non ne avrebbero alcun diritto.

Poichè è ben motivato, ci dichiariamo favorevoli - lo ripeto - all'approvazione di tale provvedimento.

ULIANICH. Signor Presidente, nella seduta del 25 giugno scorso, manifestai perplessità in ordine a questo disegno di legge e chiesi che fossero forniti dal Governo chiarimenti circa i criteri con i quali il personale in questione era stato selezionato dal momento - così ritenevo - che vi era il pericolo di dar vita ad un grave precedente riguardante l'immissione in ruolo di personale al di fuori di ogni procedura concorsuale.

Il Ministro ha fornito delle risposte soddisfacenti agli interrogativi che io avevo avanzato, per cui preannunzio il mio voto favorevole al disegno di legge oggi al nostro esame.

IANNI. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge, riguardante l'inquadramento in ruolo del personale in servizio con un rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

PANIGAZZI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo nuovamente sottolineare il fatto che è interesse dello stesso Consiglio nazionale delle ricerche inserire stabilmente nei propri ruoli quei ricercatori assunti in precedenza con un rapporto di lavoro a tempo determinato. Mi pare che il Ministro abbia sottolineato l'esigenza di non porci in contraddizione con le direttive della Comunità economica europea, per cui dobbiamo parificare il trattamento del personale che svolge la stessa attività di ricerca.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Riprendendo alcune argomentazioni che avevo ampiamente illustrato nella seduta precedente, devo confermare che quello in discussione è un provvedimento ben definito e limitato ad una fattispecie che si è venuta delineando in tempi precedenti; inoltre si tratta di un allineamento dovuto alla nostra appartenenza alla Comunità economica europea. Per questi motivi, nel ringraziare i senatori che hanno espresso considerazioni positive, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Come è stato convenuto tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla nel pomeriggio. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,50 e sono ripresi alle ore 17.

Presidenza del Presidente VALITUTTI

«Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» (1952)

(Ripresa della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1952, sospesa questa mattina.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, desidero integrare l'intervento da me svolto questa mattina. In esso mi sono permesso di ricavare delle notizie dagli atti della Scuola dai quali risulta una ricchezza di lavori e di esperienze nel settore, ma, almeno per gli anni che ho potuto consultare, non risulta ci sia stato un grande afflusso di archeologi di altri paesi o della stessa Italia.

Allora, signor Presidente, il problema che pongo, senza voler ulteriormente approfondire il discorso degli Annuari e degli atti della Scuola, è se attraverso il disegno di legge in esame si potenzi veramente l'esistente. Certamente con questo provvedimento viene aumentato il numero dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, mentre il collegio dei revisori dei conti resta composto da cinque membri come era previsto dalle precedenti leggi, ma se facciamo il calcolo delle persone coinvolte in questi organi vediamo che sono venti (rispettivamente nove, sei e cinque membri). Quindi, viene affidata a venti persone la gestione degli specializzandi; vale a dire, in un triennio, a 24 specializzandi corrispondono venti persone nelle varie articolazioni amministrative e scientifiche.

Comunque, signor Presidente, il problema è ancora un altro, anche se devo sottolineare che non è un buon metodo quello di dedicare due commi di un articolo per fissare la consistenza del gettone di presenza. Per quanto riguarda la sostanza del discorso ritengo che la presenza di un direttore e di un assistente soltanto, stando a ciò che risulta dagli atti e anche dallo statuto, sia insufficiente per la gestione dei 24 specializzandi. Cioè, avrei desiderato e desidererei una maggiore dialettica in ambito scientifico. Una scuola non può reggersi unicamente sui direttori, o per lo meno non conosco istituti di specializzazione così fatti. Stavo ricordando stamane al Ministro e a qualche altro collega l'Istituto italiano per gli studi storici fondato da Benedetto Croce che, nel periodo di massimo splendore, aveva come direttore Federico Chabod; vi erano però altri importanti docenti che insegnavano ai

vincitori di borse di studio nazionali. Un minimo punto di riferimento avremmo dovuto averlo negli statuti di scuole di specializzazione che, inutilmente, io fin da questa mattina ho chiesto di ricercare. Altrettanto importante sarebbe stato avere gli statuti delle scuole archeologiche francese, germanica e austriaca a Roma, ma purtroppo - e mi permetto di aprire una parentesi - nel nostro Parlamento si lavora con metodi da stigmatizzare, perchè non consentono la benchè minima possibilità di assumere informazioni scientificamente esatte. Come si può legiferare con una siffatta penuria di strumentazione? Nel caso in esame possiamo solo ricorrere alla immaginazione, non avendo un riferimento concreto rispetto ad altre istituzioni. Chiudo la parentesi e chiedo scusa per il mio sfogo, ripetutamente da me espresso, essendo deprimente che sul piano legislativo si lavori, torno a ripetere, con una strumentazione e con metodi così ridotti. Rimane, comunque, a verbale che io ho richiesto, senza alcun risultato, che venissero forniti gli indispensabili punti di riferimento per portare avanti il nostro esame. Detto questo, lascio alla Commissione ed anche al Ministro la responsabilità di procedere su questa strada, perchè è chiaro che possiamo anche compiere atti di fede sulla serietà della Scuola archeologica in Atene, ma è altrettanto chiaro che gli atti di fede dovrebbero essere accantonati quando si legifera.

Non voglio soffermarmi su altri punti che ritengo positivi, da auspicare comunque non solo nei confronti di altre scuole italiane, ma anche di altri istituti stranieri, così che si arrivi a gemellaggi multipli con altri istituti di ricerca archeologica e non si abbia un'impostazione di tipo provincialistico, da cui certamente la Scuola archeologica italiana in Atene è ben lungi; ma devo anche dire, e concludo, che il disegno di legge, così come è stilato, non mi sembra rispondere a siffatte esigenze.

Richiamo l'attenzione sull'articolo 11 dove si legge: «La nomina dei docenti della Scuola, in numero di almeno quattro, è proposta dal direttore della Scuola, scegliendoli tra i professori universitari di ruolo nelle discipline da attivare». Quali sono le discipline da attivare e quando dovrebbero essere attivate? Non è precisato alcun *curriculum* degli studi dei docenti da nominare e, addirittura, la nomina è proposta dal direttore della Scuola. Il direttore, però, a mio avviso, non può scegliere e si devono prevedere appositi concorsi che i professori di ruolo devono sostenere. Non si può permettere che un direttore di istituto scelga *ad libitum*, se non vogliamo creare - e certamente il Ministro non vorrà una cosa del genere - un centro di potere in un istituto di ricerca. Mi rivolgo al relatore, persona molto aperta e che conosce a fondo le questioni dell'università e delle scuole di specializzazione, affinchè si cerchi tutti insieme, non certo di affossare il disegno di legge, ma di renderlo più attento alle esigenze della ricerca scientifica.

PUPPI. Per parte mia devo dire che le osservazioni fatte dal senatore Ulianich sono di peso notevole. Resta fuori dubbio che nel momento stesso in cui si sta per prendere una decisione molto importante, il nostro lavoro si deve svolgere su una base di informazione rassicurante. A questo punto dobbiamo convenire con la esposizione e con le preoccupazioni molto responsabili del senatore

Ulianich. Ci troviamo di fronte al discorso vastissimo della definizione di scuola di perfezionamento e, quindi, alla mancanza di un punto di riferimento all'interno di una situazione che nel suo insieme è abbastanza inquietante. Quindi, almeno in questo contesto abbiamo il compito di dare una veste legislativa che sia effettivamente rassicurante. Con la coscienza dell'urgenza di arrivare ad una soluzione, concordo perfettamente con quanto detto e sottolineato dal senatore Ulianich e con le preoccupazioni del relatore Spitella e del Ministro. Mi permetterei anche di suggerire che converrebbe acquisire quegli elementi di riferimento cui il senatore Ulianich ha accennato, per procedere poi ad una sollecita, ma soddisfacente soluzione di questo problema; il quale va risolto, ma in una maniera adeguata, in un modo che non finisca poi per rovesciarsi addosso a causa della frettezza e della inadeguatezza rispetto alla responsabilità che ci è stata affidata.

Non so se si possa procedere in questa sede alla nomina di un comitato ristretto che, acquisite le debite informazioni, vada a perfezionare i termini del disegno di legge in tempi brevi, in modo da tornare nella sede deliberante in Commissione per risolvere con la piena convinzione di tutti il problema di cui siamo investiti.

Sono perfettamente consapevole - ripeto - dell'urgenza di risolvere tale questione, che tra l'altro riguarda un po' tutte le scuole di specializzazione. Ma intanto bisogna risolvere il problema di questa Scuola, che ha una storia lunga ed un notevole prestigio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Avevo già espresso alcune valutazioni nella seduta di questa mattina. In effetti avevo rilevato che vi erano tre o quattro questioni che andavano risolte e che avremmo potuto affrontare nel corso dell'esame dei singoli articoli.

La prima questione aveva riguardo al primo comma dell'articolo 1, relativo alla personalità giuridica di diritto pubblico della Scuola. Problema superato dal fatto che questa preesisteva e non ha suscitato perciò inconvenienti. Credo pertanto che la questione possa considerarsi risolta.

Il secondo punto riguardava il riferimento più puntuale alla legge sulla contabilità generale dello Stato, anche in relazione all'invito pervenuto dalla Commissione bilancio. Tale questione può essere risolta con l'inserimento all'articolo 5 di un emendamento *ad hoc*, che assicuri proprio il rispetto della suddetta legge.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgerle una domanda. La personalità giuridica di diritto pubblico fu concessa alla Scuola nel 1967. Dal 1967 in poi come è stato regolato questo aspetto? Al di fuori della legge sulla contabilità generale dello Stato oppure in applicazione della stessa?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Lei mi fa una domanda alla quale non sono in grado di rispondere con molta precisione. Ritengo che ci si sia riferiti alla legge sulla contabilità generale dello Stato, perchè, in mancanza di una qualsiasi norma derogatoria (che in effetti

nella legge del 1967 non è presente), non si può non procedere diversamente trattandosi di denaro dello Stato.

Tale interpretazione mi viene confermata da un passaggio di questo provvedimento, che in pratica è una specie di sanatoria di quanto avvenuto in precedenza; cioè nel 1967 i legislatori si sono preoccupati di chiudere una fase in cui l'amministrazione del direttore precedente era andata un po' fuori dai canoni rigidi della legge generale sulla contabilità dello Stato. Dopo quella data credo che la situazione sia stata risolta nel senso che ho detto. Comunque bisognerebbe anche qui acquisire alcuni elementi chiarificatori, a meno che il Ministro, che è l'autorità vigilante, non sia in grado di darci subito una risposta in merito.

Passando ad altre questioni, il problema più spinoso è quello contenuto nell'articolo 14, al quale il Presidente ha presentato un emendamento. Ora, da un esame più attento della legge n. 93 del 29 marzo 1983, è emerso che in definitiva essa contiene soltanto indicazioni di procedure e di metodo. Se noi approvassimo l'articolo 14 così come proposto dal Governo, significherebbe vincolare il consiglio di amministrazione della Scuola e gli organi che lo vigilano a seguire le procedure indicate dalla legge n. 93 per la definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente. La suddetta legge, infatti, si limita a rinviare alla contrattazione.

Quindi, indicati i modi e le procedure da seguire, la Scuola potrebbe elaborare, nell'ambito del contratto relativo al comparto della Pubblica istruzione e dell'Università, le norme che riguardano il personale. Se così sarà - come mi pare di poter ritenere - credo che questo riferimento potrebbe anche essere accettato. Infatti è evidente che il consiglio d'amministrazione, nel momento in cui stabilisce questi criteri, deve tenere conto della dotazione di bilancio e delle disponibilità finanziarie, nonché delle norme che regolano in genere la presenza all'estero di personale statale italiano, ivi compresa la regolamentazione dell'assegnio di sede.

Poichè la definizione spetta al consiglio di amministrazione, vuol dire che se quest'ultimo ritiene di poter avere un organico con tre persone, perchè la quarta non può pagarla, dovrà regolarsi di conseguenza. Al riguardo, la legge n. 93 del 1983 non libera tale consiglio da alcune incombenze con la statuizione di certi vincoli; comunque nel corso dell'esame del provvedimento, sentito anche il Ministro, credo che potremo avere modo di chiarire ulteriormente questa materia.

Un'altra questione concerne i rapporti che la Scuola archeologica italiana in Atene intrattiene con il Ministero della pubblica istruzione. Tale problema - come accennavo questa mattina - è risolto a mio parere in modo soddisfacente da quegli emendamenti che sono stati predisposti di intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali.

Rimane l'ultima questione che questa mattina mi sono permesso di chiamare «politica» e che è stata ripresa poc'anzi dai colleghi Ulianich e Puppi.

Essa, in definitiva, riguarda la sostanza dell'articolazione di questa Scuola. Non c'è dubbio - dobbiamo rendercene conto - che con le

norme del provvedimento in discussione la Scuola fa un salto di qualità – si direbbe con una locuzione corrente – non nel senso scientifico, ma nel senso che cambia in qualche modo la sua fisionomia. Infatti, fermo restando che la Scuola rimane la sede per iniziative di studio e di scavo, che sono già state egregiamente affrontate da questa istituzione, passiamo da un corso di formazione e di perfezionamento di archeologi di durata annuale, con caratteristiche quindi assai ristrette e con una organizzazione un po' monocratica – come ha detto il senatore Ulianich –, concentrata essenzialmente sul direttore, e per il resto individuata con scelte che ricadono sempre nella responsabilità del direttore, ad una vera e propria Scuola di specializzazione di tipo universitario.

A questo punto è fuor di dubbio che lo statuto di detta Scuola di specializzazione assume una grande rilevanza. Di qui la nostra richiesta, avanzata questa mattina, di avere a disposizione lo statuto di almeno una delle scuole di perfezionamento in archeologia, come quella, per esempio, dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma. È evidente la rilevanza che assume il secondo comma dell'articolo 9, il quale recita: «Il consiglio scientifico elabora lo statuto relativo alla organizzazione didattica nonché alla erogazione delle borse di studio agli alunni; lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, è approvato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Ministro della pubblica istruzione». Si tratta di un fatto molto importante che dovrebbe fornire una certa tranquillità dato che fa venir meno molte nostre perplessità, perchè lo statuto della Scuola dovrebbe comprendere l'elenco degli insegnamenti che vengono impartiti e tutto ciò che è in relazione con il funzionamento della Scuola stessa.

Ciò che a mio avviso non è soddisfacente nella stesura attuale del testo, e che quindi andrebbe rivisto, consiste nel fatto che l'articolo 8 statuisce: «Il Consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, e dai docenti della Scuola di cui all'articolo 11». L'articolo 11, a sua volta, afferma: «La nomina dei docenti della Scuola, in numero di almeno quattro, è proposta dal direttore della Scuola stessa scegliendoli tra i professori universitari di ruolo delle discipline da attivare». Tra queste due norme c'è l'articolo 9 da me poc'anzi citato, riguardante lo statuto. Ora, lo statuto deve essere elaborato dal Consiglio scientifico, ma quest'ultimo è formato dal direttore e dai professori delle materie indicate da tale statuto, che, nel momento in cui il Consiglio scientifico nasce, non si sa quali siano. Infatti, prima dovrebbe esserci il Consiglio scientifico, poi esso dovrebbe approvare lo statuto, e sulla base di quest'ultimo dovrebbero essere nominati i docenti: ma poichè il Consiglio scientifico è formato da docenti, la sua nascita non sarà mai possibile! Qui ci troviamo nel classico caso di una facoltà universitaria, la quale quando nasce è retta da un comitato tecnico costituito con nomina esterna, dato che non potrebbe nascere altrimenti.

Mi pare che questo intreccio rappresenti il problema più importante da risolvere. Una volta risolto questo rimane l'altra questione accennata dal senatore Ulianich, e cioè se la nomina dei docenti debba essere fatta dal direttore, oppure da un organo esterno. Proprio per superare questo carattere monocratico, il Consiglio universitario

nazionale o il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali potrebbero avanzare delle proposte ai due Ministri competenti.

PRESIDENTE. A questo proposito, vi è un emendamento governativo, recante una diversa formulazione del secondo comma dell'articolo 11, per effetto della quale i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, su proposta del direttore, nominano con decreto i professori.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento innova rispetto al testo nel senso che prevede il concerto dei due Ministri, ma la sostanza non cambia molto. L'iniziativa appartiene al direttore.

PRESIDENTE. Il direttore non nomina, ma propone.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il Ministro o accetta o respinge la proposta, ma non ha una facoltà discrezionale.

PRESIDENTE. Il Ministro non è obbligato ad accogliere la proposta; può chiamare il direttore. È quindi il Ministro ad avere il potere di nomina.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la sua può essere una risposta alla seconda parte del quesito da me posto, ma rimane sempre la prima parte.

PRESIDENTE. Io debbo difendere il testo: qui si tratta della nomina di professori universitari in ruolo e non già di esterni alle nostre università per le materie che si insegnano nella Scuola di specializzazione.

ULIANICH. Che dovrebbero essere insegnate!

PRESIDENTE. D'altra parte non vedo come nella proposta si possa sostituire un altro organo al direttore; dovrebbe essere il direttore della Scuola a scegliere i professori. Noi invociamo sempre l'autonomia, però spesso ce ne dimentichiamo.

ULIANICH. Autonomia senza monocrazia.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho avanzato questa ipotesi, ma può darsi che lei abbia ragione e cioè che la proposta debba essere di spettanza del direttore. Comunque permane sempre quell'intreccio al quale ho fatto prima riferimento. Questi sono i problemi posti dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Puppi, prima di pronunciarsi è opportuno ascoltare l'onorevole Ministro. Infatti, se riusciamo a trovare rapidamente una soluzione per i problemi che sono emersi, possiamo andare avanti nell'esame del disegno di legge; se, al

contrario, la questione si rivela più complessa, allora è opportuno costituire un comitato ristretto, anche se forse sarebbe meglio non appesantire il lavoro di questa Commissione con l'attività di un comitato.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, onorevole senatori, ho l'impressione che la proposta del senatore Puppi sia più una pregiudiziale per cui a questo punto sarebbe opportuno sospendere i nostri lavori. Infatti, se oggettivamente i senatori Puppi ed Ulianich non hanno gli elementi sufficienti per poter procedere ad un esame anche analogico e comparativo della struttura della Scuola di Atene, sono convinto che sia inutile forzare la mano al legislatore e che sia anche rischioso. Comunque, a tale riguardo devo dire con molta franchezza (personalmente non ho alcuna riserva nei miei pensieri e li esprimo tutti) che inevitabilmente su questo argomento, a prescindere dall'opinione dei presenti, gioca una certa rivalità delle facoltà di archeologia esistenti nelle nostre università. Di ciò non mi scandalizzo ed anzi lo capisco.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, qui non è giunta alcuna pressione.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, l'avevo già precisato. Comunque, questo fatto esiste e si è verificato durante la vita della Scuola archeologica in Atene e - ripeto - frena senza dubbio l'attività di tale Scuola. Nonostante il mio sforzo per aumentare la dotazione finanziaria della Scuola (non è giusto che essa abbia così pochi alunni), che sono riuscito a portare a circa 600 milioni l'anno, permane indiscutibilmente il rischio di una sua decadenza. A tutti sono note le glorie di questa Scuola, non soltanto ai membri esperti di questa Commissione ma anche fuori, per cui è inutile citarle. Comunque, sono convinto che il tempo non giochi a suo favore, e lo dico con grande franchezza e semplicità sperando di essere cattivo profeta.

Mi rendo conto che il presente provvedimento dà luogo ad incertezze, ma in effetti in questo campo tutto è denso di incertezze, come nel settore delle cosiddette scuole di perfezionamento nel quale vi è molta poca chiarezza per cui manca la possibilità di desumere dei modelli ideali ai quali riferirsi. Di questo problema ho cercato di occuparmi come Ministro della pubblica istruzione, con particolare riferimento alla scuola di perfezionamento professionale. Mi riferisco al famoso ispettorato nazionale che è molto importante in quanto dà la possibilità di avviare al lavoro una larga fascia di nostri giovani scolarizzati. Non sono riuscito a portare avanti tale discorso per difficoltà di vario ordine di cui non è questa l'occasione per parlarne, anche perchè richiederebbe troppo tempo.

Alla richiesta di approfondimenti, anche se ritengo che ciò possa ritardare l'*iter* del disegno di legge, non mi oppongo in quanto in effetti gli articoli 8, 9 e 10, che riguardano la scelta dei corsi e dei professori, danno luogo ad un circolo vizioso. A tale proposito, comunque, debbo sottolineare che non si possiedono ulteriori elementi ed informazioni - almeno non ne sono personalmente a conoscenza - e non mi sembra

che gli uffici legislativi della Pubblica istruzione e dei Beni culturali e ambientali siano riusciti a pervenire a soluzioni migliori.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge è stato esaminato dai due uffici?

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Sì, signor Presidente, tanto è vero che il testo del provvedimento reca la firma anche del ministro Falcucci oltre che il benestare dell'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione.

Una volta pubblicato il disegno di legge, sono state avanzate una serie di obiezioni; non parlo di quelle interne perfettamente legittime, doverose e piene di degno rispetto che sono state formulate in questa sede, ma mi riferisco a quelle esterne. Ritengo che altre obiezioni e ripensamenti verranno avanzati, però se gli onorevoli senatori mantengono la richiesta di istituire un comitato ristretto non posso, come rappresentante del Governo che ha presentato questo disegno di legge, oppormi alla richiesta, non solo nella speranza ma anche nella fiducia che dal comitato ristretto emergano esperienze e lumi più approfonditi rispetto a quelli dei due uffici legislativi e che i suoi lavori non si concludano con un semplice affossamento (per dirlo con totale brutalità) di un provvedimento che considero estremamente importante.

Senatore Ulianich, mi rendo conto che il numero di docenti è troppo limitato, però esso è in proporzione al finanziamento.

La Scuola archeologica non rilascia al termine dei corsi diplomi però la sua importanza e la sua utilità sono dimostrate dall'affluenza dei giovani.

Per quanto riguarda i rapporti con la Grecia, essi sono buoni e, come tutti i colleghi ricorderanno, nell'immediato dopoguerra gli unici contatti tra greci ed italiani avvenivano attraverso questa Scuola; infatti non dovremmo dimenticare che gli unici italiani con i quali i greci scambiavano il saluto erano i frequentatori di questa Scuola.

I successi della Scuola in campo archeologico, non soltanto in Grecia ma soprattutto a Creta, non sono dovuti solamente a un colpo di fortuna; dobbiamo ricordarci a tale proposito che molte scoperte archeologiche sono state fatte in luoghi e siti dove altre Scuole avevano sconsigliato di scavare. Noi abbiamo potuto ricostruire la civiltà minoica solamente grazie alla Scuola archeologica, senza la quale e senza l'attività svolta da Levi e da alcuni altri professori dell'università italiana, il mondo conoscerebbe ben poco di quella civiltà.

Quindi, sono convinto che non si può disperdere l'esperienza della Scuola, che rappresenta un biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Io insisto da due anni presso le sedi del Governo a favore del disegno di legge, e insisto anche in questa sede, ma non per approvare un testo improvvisato, del quale ci si debba pentire. Se vi è una richiesta di esame in sede ristretta, non mi sento di oppormi ad una esigenza che nasce da quella che è la coscienza legislativa di chi deve approfondire e approvare un disegno di legge.

ULIANICH. Le dichiarazioni del Ministro richiedono alcune puntualizzazioni. Ritengo che non ci sia nessuno in questa Commissione

che non valuti in modo adeguato il passato e il presente e, dunque, il valore della Scuola archeologica italiana in Atene sul piano della ricerca scientifica, così come ritengo di poter affermare che non esiste in alcuno dei commissari qui presenti la volontà di affossare il provvedimento. Questo dovrebbe essere un dato acquisito e chiaro. Vorrei aggiungere che non ci sono state, per quello che mi riguarda e per quello che riguarda anche i colleghi del Partito comunista, pressioni o sollecitazioni da parte di chicchessia per le posizioni assunte in Commissione, perchè è evidente che le rivalità di qualsiasi genere, che molto spesso infestano il mondo accademico, non hanno diritto di cittadinanza in questa sede. Desidero ribadire ciò con la massima chiarezza e, a scanso di qualsiasi equivoco, direi che sarebbe opportuno nominare una sottocommissione, sia pure per un tempo limitatissimo, per le motivazioni che sono state esposte. Con questo atteggiamento esprimiamo semplicemente un bisogno di approfondimento come lo abbiamo già espresso in altre sedi. Per dimostrare, da parte nostra, un'ulteriore buona volontà anche all'esterno, potremmo fin da oggi procedere alla approvazione dei due primi articoli. Quello che conta è che risulti chiarissima la nostra intenzione di deliberare con assoluta trasparenza.

PRESIDENTE. Vuole specificare, senatore Ulianich, i documenti che desidererebbe acquisire per approfondire il nostro esame?

ULIANICH. Gli statuti della Scuola francese, della Scuola germanica, della Scuola austriaca a Roma e, se possibile, vorrei acquisire un minimo di conoscenza degli statuti delle scuole di specializzazione in archeologia, soprattutto della scuola presso l'Università «la Sapienza» a Roma. Tutto questo materiale sarebbe interessante come punto di riferimento anche rispetto a istituzioni culturali estere che perseguono fini analoghi ed anche tenuto conto del fatto che si vuole arrivare al riconoscimento di equipollenza del titolo conseguito ad Atene. È questa una esigenza più che legittima, pur considerando che la Scuola italiana in Atene per la sua specificità non può essere confusa con altre scuole.

PUPPI. Insisto sulla richiesta di una pausa di riflessione, anche brevissima, alla luce dei documenti che sono stati richiesti. Tengo a dire che ho apprezzato l'intervento del Ministro e comprendo le esigenze che ha manifestato, ma proprio perchè si tratta di problemi fondamentali, la nostra volontà è espressione, non certo di una manovra dilatoria, ma della necessità di arrivare ad una conclusione legislativa di completa soddisfazione per tutti, nei tempi più brevi possibili. Il problema non è quello di una dilazione ingiustificata, bensì è quello di arrivare ad una conclusione che ci lasci la coscienza a posto.

PRESIDENTE. Signor Ministro, se lei non avesse dichiarato che, nel caso di confermata richiesta di trasferimento del disegno di legge a un comitato ristretto avrebbe aderito, allora avrei fatto un tentativo di dimostrare ai colleghi che gli elementi per decidere ci sono già tutti. Il che non vuol dire che io non sia consapevole che in questo testo

esistono dei problemi. Ma ritengo che questi problemi richiedano uno sforzo intellettuale da parte di ciascuno di noi e non una documentazione attualmente mancante.

Però, avendo il Ministro affermato che di fronte ad una confermata richiesta di un comitato ristretto egli l'avrebbe accolta, allora mi risparmio lo sforzo che mi accingevo a sostenere. Acquisiremo subito la documentazione che or ora ha specificato il senatore Ulianich; però devo aggiungere una cosa.

I tempi a cui ci avviciniamo minacciano la continuità dei nostri lavori, a causa dell'imminente esame del bilancio e della legge finanziaria. Perciò vorrei proporre di impegnarci tutti a svolgere questo esame già nella prossima settimana, perchè se lasciamo trascorrere questo termine ci troveremo in una fase di lavoro troppo impegnativa.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe, però, procedere intanto all'approvazione del primo articolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo tendente ad aggiungere, al comma 2, dopo la parola: «vigilanza», l'espressione: «del Ministero della pubblica istruzione e».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta della prima tessera di un mosaico proposto dai due Ministeri che garantisce questa struttura della Scuola per quanto attiene alla qualifica di scuola di perfezionamento nell'ambito dell'ordinamento universitario. Mi pare che tale emendamento risponda alle esigenze prospettate dal Presidente.

PRESIDENTE. Non posso non essere favorevole, ma devo manifestare al Ministro anche la mia preoccupazione di fronte ad un organo vigilato da due Ministeri. Si tratta di una formula non ricorrente basata sulla duplice vigilanza. Il mio timore è che poi i provvedimenti che debbono essere emanati da ambedue i Ministri ritardino.

Del resto questa richiesta è stata avanzata da me, perchè irrinunciabile, in quanto se si istituisce una scuola speciale, come quella di Atene, che però rilascia un titolo equipollente a quello rilasciato dalle

scuole di specializzazione *post*-laurea universitaria, non possiamo non prevedere la competenza del Ministero della pubblica istruzione.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole alla duplice competenza, ma non a quella unica del Ministero della pubblica istruzione, altrimenti dobbiamo completamente cambiare i termini del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) specializzazione di studiosi in preistoria egea, archeologia e storia dell'arte greca e romana, antichità ed epigrafia ellenica, archeologia e storia dell'arte proto-bizantina, architettura antica a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;

c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica.

ULIANICH. Vorrei chiedere cosa significa l'espressione: «a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche». In quale contesto, con quali presupposti si inserisce questa espressione?

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Ci si può riferire all'espletamento di concorsi pubblici.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe usare il termine: «attività» invece di: «carriere».

PRESIDENTE. Si potrebbe utilizzare l'espressione: «a fine di preparazione professionale».

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Si tratta comunque di espressione mutuata dalla precedente legge.

SCOPPOLA. A questo punto, allora, si potrebbe rinviare la discussione, visto che sorgono alcuni problemi.

PUPPI. Mi sembra particolarmente utile il rinvio, anche perchè si potrebbe utilizzare questa settimana per definire i campi di specializza-

zione. Vedo infatti che nell'articolo 2 queste specializzazioni sono indicate con una terminologia in gran parte superata e limitata.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta. Nel frattempo l'esame del disegno di legge, in relazione ai problemi che sono stati sollevati nella seduta odierna, è demandato ad un comitato ristretto.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO